

News fiscale del 03.06.2024

D.L. 71/2024

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT

Premessa

Nella G.U. n. 126 del 31.05.2024, è stata pubblicato il Decreto Legge 71/2024 recante “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”.

Tra le novità introdotte dal decreto in oggetto, riteniamo che quelle di maggiore interesse per le ASD e le SSD possano essere le nuove disposizioni disciplinate nell’**art. 3 rubricato “Misure urgenti in materia di lavoro sportivo”**, che tuttavia a dispetto del titolo si occupano per lo più del trattamento dei volontari piuttosto che dei lavoratori sportivi.

Al riguardo si evidenzia il diverso trattamento dei rimborsi dei volontari. Si passa, infatti, dalla possibilità di rimborsare le trasferte fuori dal comune di residenza del volontario fino a 150 euro mensili mediante autocertificazione, alla possibilità di erogare **rimborsi meramente forfettari fino a 400 euro mensili** anche per attività svolte nel comune di residenza.

Le novità sul volontariato sportivo

Come detto in premessa, importanti novità vengono introdotte in materia di volontari disciplinati dall’art. 29 del Dlgs 36/2021, il cui comma 2 viene totalmente sostituito al fine di introdurre la facoltà di attribuire un rimborso forfettario mensile entro determinate soglie e a determinate condizioni.

La prima parte del 2° comma non cambia rispetto al passato, per cui resta confermato il fatto che le prestazioni dei volontari sportivi **non possono essere retribuite** in alcun modo.

A seguire si rileva però la **prima novità**, in quanto la **precedente previsione**, per la quale **i volontari potevano essere rimborsati** esclusivamente con riguardo alle spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente, **risulta completamente eliminata**.

Si tratta ora di capire se la cancellazione del periodo sia frutto di un errore del legislatore oppure se l’intendimento sia stato quello di eliminare la possibilità di rimborsi documentati, o ancora se – come riteniamo corretto supporre – il periodo sia stato eliminato in quanto i rimborsi documentati (c.d. a pie’ di lista) sono e restano sempre possibili, non rappresentando una forma di remunerazione per l’attività svolta.

Al riguardo si auspicano opportuni e celeri chiarimenti.

Il secondo periodo del comma 2 in questione si occupa poi di disciplinare in modo totalmente diverso i rimborsi dei volontari. Si passa, infatti, dalla possibilità di rimborsare le trasferte fuori dal comune di residenza del volontario fino a 150 euro mensili mediante autocertificazione, alla possibilità di erogare rimborsi meramente forfettari fino a 400 euro mensili anche per attività svolte nel comune di residenza.

In particolare, le condizioni per corrispondere ai volontari sportivi **rimborsi forfettari** per le spese sostenute per attività svolte **anche nel proprio comune di residenza**, nel limite complessivo di **400 euro mensili**, sono:

1. l'attività deve essere svolta in occasione di **manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti** dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.,
2. occorre una **preventiva delibera** circa la tipologia di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso in questione.

La prima condizione limitando il rimborso alle sole presenze del volontario nel corso di eventi e manifestazioni sportive riconosciute dagli organismi affiliati, esclude di fatto la possibilità di utilizzare lo strumento del rimborso forfettario per "remunerare" l'attività ordinariamente svolta per l'ente sportivo dilettantistico nel corso di ciascun mese. Rimangono ad esempio escluse le attività riferite agli allenamenti e alle sessioni di formazione degli atleti.

La seconda condizione, quella relativa alla necessità di una delibera ad hoc, ricalca in sostanza la disposizione previgente, anche se il legislatore ha omissis il precedente riferimento all'organo sociale competente. È tuttavia evidente che, trattandosi di ordinaria amministrazione, l'organo competente per una simile delibera debba essere l'organo amministrativo (CD, CdA o amministratore unico), salvo diversa previsione statutaria poco plausibile.

Viene poi introdotto un nuovo adempimento in capo agli enti eroganti i rimborsi in parola, detti enti sono infatti tenuti a **comunicarne i nominativi e l'importo corrisposto al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**, in apposita sezione del Registro stesso, **entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni** sportive del volontario sportivo.

In merito alla suddetta **comunicazione** si evidenzia che gli enti devono fare riferimento al periodo di svolgimento della prestazione (**criterio di competenza**) e non al periodo nel corso del quale i rimborsi vengono effettivamente erogati (criterio di cassa).

L'obbligo di comunicazione attraverso il RASD, nel quale – salvo modifiche della piattaforma informatica – è possibile al momento inserire solo i soggetti regolarmente tesserati presso gli organismi affiliati, sembra confermare che l'art. 29 del dlgs 36/2021 fa riferimento ai soli **volontari "sportivi"**, ovvero ai soli soggetti **tesserati**. Ricordiamo, infatti, che Sport e Salute si era già espressa in tal senso in occasione delle risposte ai quesiti del webinar del 06.12.2023, quando nella risposta n. 22 aveva affermato che: *"anche in una segreteria amministrativa possono operare dei volontari. Va tuttavia notato come l'art. 29 del d.lgs. 36/2021 affronti il solo tema dei volontari che svolgono prestazioni sportive. Nel caso di prestazioni non sportive, il volontariato segue le regole generali del nostro ordinamento"*.

Sotto il profilo fiscale e previdenziale, le nuove disposizioni portano a qualificare detti rimborsi forfettari come una sorta di corrispettivo ibrido:

- da una parte viene previsto che i rimborsi in questione **non concorrono a formare il reddito del percipiente**,
- dall'altra si dice però che gli stessi **concorrono al superamento dei limiti previdenziali di non imponibilità** previsti dall'articolo 35, comma 8-bis (**euro 5.000**), nonché **dei limiti fiscali** previsti dall'articolo 36, comma 6 (**euro 15.000**).

L'attuale formulazione della norma fa sorgere **qualche dubbio**; segnaliamo in particolare:

- il **limite dei 400 euro mensili** è da riferire al volontario oppure all'ente erogante? Noi propendiamo per l'ente erogante in quanto la norma afferma che **"ai" volontari** sportivi **possono essere riconosciuti** rimborsi forfettari nel limite di 400 euro mensili e non che **i volontari** possono percepire al massimo 400 euro mensili. Il soggetto che riconosce il compenso fino a 400 euro è l'ente erogante, al quale occorre pertanto fare riferimento al fine dell'eventuale superamento del limite;
- come potrà conciliarsi la concorrenza dei rimborsi al **superamento dei limiti previdenziali e fiscali** con i compensi già percepiti in corso d'anno per prestazioni rese ad altri enti? Ad esempio cosa accadrà nel caso in cui un lavoratore sportivo di una ASD, che ha già superato la soglia dei 15.000 sfruttando quindi l'esenzione sia fiscale che previdenziale, si trovi a percepire un rimborso di 400 euro per attività di volontario svolta a favore di un'altra ASD? Dovrà comunicare alla prima ASD il superamento delle soglie per procedere con i relativi conguagli? E se nel frattempo avesse chiuso il rapporto con la prima ASD, dovrà riversare a quest'ultima le maggiori somme incassate per le mancate trattenute, solo ora dovute, affinché sia possibile il conguaglio?
- sarà necessario autocertificare i rimborsi percepiti in qualità di volontario prima del pagamento di ogni compenso, pur in assenza di una specifica disposizione normativa che lo preveda espressamente, come invece accade per i compensi ex art. 36, comma 6-bis del dlgs 36/2021?

In conclusione, le modifiche all'art. 29 del dlgs. 36/2021 introdotte dal decreto in oggetto con riferimento al trattamento dei rimborsi dei volontari meritano sicuramente attenzione da parte del legislatore che, a nostro avviso, dovrà intervenire sulla norma per una migliore definizione della disciplina. Riteniamo infatti che i soli eventuali chiarimenti degli enti competenti in materia non potranno colmare le lacune e i dubbi sopra evidenziati.

Le novità sui dipendenti pubblici

Il decreto in oggetto interviene anche sulla disciplina dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche che prestano attività in qualità di lavoratori sportivi per le ASD e le SSD, nonché per tutti gli altri enti elencati nell'art. 25 del dlgs 36/2021.

Viene ora stabilito che, al pari dei volontari, per i dipendenti della P.A., che per l'attività lavorativa sportiva percepiscono compensi fino alla soglia di euro 5.000, è sufficiente la preventiva comunicazione all'amministrazione competente.

Viene inoltre concesso più tempo agli enti sportivi per comunicare all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici; in luogo del termine di 15 giorni dall'erogazione del compenso, si stabilisce il termine più lungo di 30 giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.



Le novità sul lavoro “occasionale” sportivo

Il decreto 71/2024 interviene anche sulle norme del TUIR abrogando la lettera a) del 2° comma dell’art. 53 TUIR, in base alla quale erano considerati redditi di lavoro autonomo “i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36”.

Alla base dell’abrogazione della norma in questione, il cui senso è stato poco chiaro sin dall’origine, si ritiene che ci sia la volontà del legislatore di eliminare la possibilità di applicare la disciplina di favore prevista dagli art. 35 e 36 del Dlgs 36/2021 alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale in ambito sportivo dilettantistico. Anche in questo caso non resta che attendere i tanto auspicati chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e non solo.



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



TOP SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI

